



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di Giurisprudenza

REGOLAMENTO DIDATTICO

COORTE A.A. 2019/2020

CORSO DI LAUREA IN
Scienze dei Servizi Giuridici
Classe L-14

delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 - Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – *Stage* e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – *Piani di studio*

Allegato n. 2 – *Tabella delle propedeuticità*

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza, appartiene alla Classe L-14 delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 157 del 9 luglio 2007 - S.O. n. 155).
2. La durata del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici è di tre anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento studenti, dal Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale e dal Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza. I testi elencati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Università di Pavia all'indirizzo <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/>
2. e, per quanto riguarda il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, sul sito istituzionale del Dipartimento all'indirizzo <http://studgiur.unipv.eu/site/home.html>.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un Docente responsabile, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il Docente responsabile è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. È istituito un Servizio per la Didattica di Dipartimento al fine di fornire il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca, ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria Studenti di Ateneo.
3. È istituito altresì un Centro di Orientamento (C.OR.) di Ateneo per supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <http://www-orientamento.unipv.it/>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea, in cui vengono inserite tutte le informazioni relative al

percorso formativo previsto per la coorte di riferimento e consultabile alla pagina <https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2019SUA01316.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Per il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici non è prevista la programmazione locale degli accessi.
2. Per essere ammesso al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Ateneo.
3. L'iscrizione presuppone il possesso di un'adeguata cultura generale, nonché di buone capacità logico-argomentative e di comprensione linguistica, quali normalmente fornite dalla scuola secondaria superiore.
4. La preparazione iniziale dello studente di cui al comma precedente costituisce oggetto di verifica, nei confronti degli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con una votazione inferiore a 70/100 o equivalente, attraverso una prova scritta, da svolgersi all'inizio del primo semestre, relativa ad argomenti istituzionali di carattere generale e volta ad accertare il livello delle conoscenze possedute. All'inizio del secondo semestre si svolge una seconda analoga prova riservata agli studenti che non abbiano sostenuto la prima prova o che, non avendola superata, non abbiano estinto il debito di preparazione iniziale nelle forme previste al comma seguente.
5. Qualora la prova non abbia dato esito positivo, la Commissione, all'uopo annualmente istituita dal Dipartimento di Giurisprudenza, indica allo studente in debito di preparazione iniziale lo svolgimento di attività formative ovvero la frequenza ad attività didattiche integrative consistenti in lezioni frontali, fissando una prima verifica, da svolgersi in forma scritta od orale, al termine del primo semestre di lezioni e una seconda verifica al termine del secondo semestre.
6. Allo studente in debito di preparazione iniziale che non abbia superato la verifica di cui al comma precedente non è consentito sostenere esami di profitto.
7. In caso di trasferimento dello studente da altro corso di studio dell'Ateneo o di altri Atenei o in caso di rivalutazione della carriera o di seconda laurea non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. A ogni CFU erogato nei corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Per ciascun CFU la corrispondenza tra le ore di didattica frontale impartite nel Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:
 - a. nel caso di insegnamenti cui corrispondano fino a 6 CFU, 10 ore di lezione e 15 ore di studio individuale per ciascuna unità di credito;
 - b. nel caso di insegnamenti cui corrispondano oltre 6 CFU, non meno di 6 ore di lezione, con un minimo complessivo di 60 ore, e non più di 19 ore di studio individuale per ciascuna unità di credito;
 - c. nel caso dell'insegnamento di Lingua straniera, cui sono attribuiti 5 CFU: 8 ore di lezione e 17 ore di studio individuale per ciascuna unità di credito.

4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite riconosciuta con apposita delibera del Dipartimento.
5. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti nel Regolamento Studenti per la decadenza dallo *status* di studente ed è di 4 anni. Dopo tale termine il Consiglio di Dipartimento prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. Le lezioni e le ulteriori attività didattiche e formative sono distribuite in due semestri il cui calendario è stabilito annualmente, mediante delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo ed entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA.
7. Sono fissate annualmente tre sessioni ordinarie di esame secondo il seguente calendario:
 - a. per la sessione invernale almeno tre appelli d'esame nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;
 - b. per la sessione estiva almeno tre appelli d'esame nei mesi di giugno e luglio;
 - c. per la sessione autunnale almeno tre appelli d'esame nei mesi di settembre e ottobre.
8. Ogni appello d'esame si deve svolgere ad almeno due settimane (quattordici giorni) di distanza dall'appello precedente, fatti salvi i casi in cui sia stato fissato in una singola sessione un numero di appelli d'esame superiore a tre.
9. Per gli insegnamenti collocati in anni di corso successivi al primo sono altresì previsti nei mesi di maggio e di novembre due appelli di esame straordinari riservati agli studenti iscritti in posizione di ripetente. L'appello straordinario di novembre è aperto anche agli studenti che abbiano completato la frequenza delle lezioni dell'ultimo anno del corso di studi.
10. Le sessioni per l'esame di laurea, in numero non inferiore a sei, sono annualmente stabilite dal Consiglio di Dipartimento nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo ed entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA.
11. Agli studenti che, nel rispetto della vigente normativa, abbiano conseguito prima del termine del triennio di studi i richiesti 180 CFU, il Consiglio di Dipartimento può concedere, su domanda, di discutere la tesi di laurea in anticipo rispetto alla durata ordinaria del Corso di laurea.

Art. 8 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il Piano di studio entro i termini indicati annualmente dall'Ateneo.
2. Si intende per Piano di studio l'insieme delle attività universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il Piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.
4. Sono previste due diverse tipologie di Piano di studio: «standard» e «individuale».
5. Il Piano di studio *standard* è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio. Per la coorte di riferimento il Piano di studio *standard* è riportato nell'*Allegato n. 1*, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
6. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal Piano di studio *standard* può presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, un Piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.
7. Il Piano di studio individuale deve essere approvato dal Consiglio di Dipartimento, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e suggerisce le eventuali opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici.

8. Qualora nel Piano di studio individuale siano inseriti insegnamenti attivati presso altri Dipartimenti dell'Ateneo che presentino identità di settore scientifico-disciplinare con insegnamenti attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza o con esami già sostenuti o ancora da sostenere da parte dello studente, il Consiglio di Dipartimento verifica la previa sussistenza di una effettiva diversità di contenuti.
9. Il Piano di studio può prevedere attività formative in soprannumero rispetto a quelle richieste per conseguire la laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. Le attività formative in soprannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo.
10. Nel Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici è prevista l'iscrizione dello studente in regime di tempo parziale.
11. Gli studenti iscritti a tempo parziale possono presentare un piano di studio, articolato secondo una durata diversa rispetto al piano di studio standard, che deve essere previamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Per gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici non sono previsti programmi di doppia laurea.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Salvo quanto disposto dal seguente comma 2, la frequenza delle lezioni è libera e non può costituire presupposto per l'ammissione agli appelli di esame.
2. La frequenza obbligatoria delle lezioni è richiesta per l'ammissione agli esami negli insegnamenti da 3 CFU.
3. Per gli insegnamenti differenziati esclusivamente in ragione della lettera iniziale del cognome, entro quattordici giorni dall'inizio delle lezioni è consentito agli studenti di depositare presso il Servizio per la Didattica del Dipartimento una dichiarazione di opzione per la frequenza di un corso diverso da quello in cui sono iscritti di ufficio. Scaduto tale termine, l'esercizio dell'opzione può essere consentita, per rilevanti e fondati motivi, dal Direttore del Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento delibera annualmente le propedeuticità degli insegnamenti. La relativa tabella è allegata al presente Regolamento (*Allegato n. 2*).
5. La collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e nei rispettivi semestri deve essere compatibile con le propedeuticità.
6. L'esame sotto vincolo di propedeuticità non può essere sostenuto fino a quando non sia stato superato l'esame ad esso propedeutico. Gli esami sostenuti in violazione delle regole stabilite in tema di propedeuticità sono annullati d'ufficio.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Tra le attività formative a libera scelta dello studente non si possono includere insegnamenti attivati per Corsi di Studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale.
2. Gli insegnamenti rimessi alla scelta dello studente sono collocati al secondo e al terzo anno di corso. Nel rispetto delle propedeuticità, tali insegnamenti possono essere senza limitazioni anticipati al primo anno di corso.
3. Un insegnamento a scelta da 6 CFU può essere sostituito da due insegnamenti a scelta da 3 CFU.
4. Gli insegnamenti a libera scelta possono essere individuati anche in offerte di diverso livello e di altro Dipartimento.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Al fine di corrispondere agli obiettivi formativi qualificanti del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, gli studenti sono tenuti a svolgere una attività formativa di tirocinio/*stage* che si colloca al secondo semestre del secondo anno di corso e per la quale è prevista l'attribuzione di 6 CFU.
2. I 6 CFU riconosciuti al tirocinio/*stage* obbligatorio vengono attribuiti mediante un giudizio di idoneità che non contribuisce alla definizione della media dei voti conseguiti dallo studente.
3. Lo *stage* o tirocinio deve avere una durata minima di 150 ore, deve presentare riconoscibili profili di carattere giuridico, e può consistere:
 - a) in una attività lavorativa e/o professionale svolta o in corso di svolgimento;
 - b) in una attività di collaborazione da svolgersi presso una struttura dell'Ateneo;
 - c) in una attività lavorativa e/o professionale da svolgersi presso aziende o enti pubblici o privati esterni all'Ateneo che abbiano previamente sottoscritto un'apposita convenzione con l'Ateneo o con il Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento nomina tra i propri docenti un Coordinatore delle attività formative di tirocinio/*stage*, cui viene affidato il compito di organizzare tali attività e di fornire supporto e consiglio agli studenti.
5. Lo svolgimento di ciascuna attività formativa di tirocinio/*stage* è preceduta dalla nomina di un *Tutor* interno alla struttura, ente o azienda presso cui si svolgerà il tirocinio/*stage*.
6. Il *Tutor* interno segue gli studenti affidatigli e rilascia la certificazione finale di regolare frequenza, mentre l'approvazione iniziale e il giudizio finale di idoneità dell'attività svolta compete al Coordinatore delle attività formative di tirocinio/*stage* nominato dal Dipartimento.
7. Il Consiglio di Dipartimento, su richiesta e previa valutazione positiva, può deliberare il riconoscimento di ulteriori attività di tirocinio/*stage* svolte su base volontaria presso enti pubblici e privati e organismi a vocazione internazionalistica, in Italia o all'estero, e miranti ad arricchire il percorso formativo dello studente alla luce degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. Le attività di tirocinio/*stage* in oggetto sono collocabili all'interno del Piano di studio tra le attività a libera scelta dello studente e ad esse sono attribuiti 3 CFU.
8. Agli studenti che abbiano trascorso all'estero un periodo di *training* (tirocinio lavorativo) della durata di almeno quattro mesi nell'ambito del Programma Erasmus *Placement* sono attribuiti, su richiesta dello studente e previa valutazione positiva del Consiglio di Dipartimento, 6 CFU come attività a libera scelta.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità anche qualora i CFU assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto. Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di cinque, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
3. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, istituita dal Direttore di Dipartimento.

4. Al Presidente della commissione d'esame è consentito, esclusivamente nei casi di grave impreparazione, inibire allo studente interessato la fruizione del successivo appello di esame all'interno della medesima sessione (c.d. «salto d'appello»). Tale provvedimento ha carattere eccezionale e deve essere condizionato all'evidente impossibilità di ovviare all'insufficienza della preparazione nelle due settimane che separano ogni appello dal successivo. Resta comunque vietato il deferimento del salto d'appello in occasione dell'ultimo appello di una sessione d'esame e in occasione degli appelli straordinari di cui al comma 9 del precedente art. 7.
5. Possono essere previste prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, fermo restando che nessun insegnamento può comprendere più di tre moduli, a ciascuno dei quali devono corrispondere almeno tre crediti. In caso di prova d'esame integrata, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per più insegnamenti o moduli coordinati, tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel Piano di studio dello studente.
6. Gli esami di profitto sono pubblici e si svolgono in forma orale. In base alla tipologia dell'insegnamento o alla metodologia della didattica, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi il docente può prevedere forme di verifica non obbligatorie della preparazione attraverso esami scritti o tesine, colloqui, *test*, ecc., che non escludono l'esame finale. In ogni caso, gli studenti hanno diritto di sostenere, a richiesta, anche la prova orale.
7. La valutazione di profitto in sede di esame deve tenere conto dei risultati conseguiti nelle eventuali prove intermedie sostenute.
8. In ciascuna delle tre sessioni d'esame previste dal calendario didattico lo studente può sostenere, nel rispetto delle propedeuticità, tutti gli esami relativi agli insegnamenti inseriti nel proprio Piano di studio di cui risulti espletata la frequenza.
9. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e registrata con procedura informatica nell'apposito verbale *on-line*. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
10. L'esame di Lingua inglese è superato con un giudizio – non influente sulla media degli esami di profitto – di *ottimo*, *buono*, *discreto* o *sufficiente*.
11. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, intesa a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea.
2. La prova finale, svolta in seduta pubblica davanti ad una Commissione di laurea nominata dal Direttore di Dipartimento, composta da almeno tre docenti del Corso di laurea e presieduta dal Direttore del Dipartimento ovvero, in sua assenza, dal professore ordinario più anziano nel ruolo, consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta predisposta dallo studente sotto la guida di un docente che assume le funzioni di relatore.
3. La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste in un testo scritto che sviluppa un approfondimento di profili giuridici relativo a temi di rilevanza prevalentemente pratica e deve avere a oggetto attività formative specifiche del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici attivato dal Dipartimento Giurisprudenza e inserite nel Piano di studio approvato.
4. La prova finale è redatta in lingua italiana o, previo consenso del docente relatore, in una delle seguenti lingue dell'Unione europea: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
5. L'assegnazione di una prova finale non può essere condizionata né al possesso di una particolare media negli esami di profitto, né alla conoscenza di lingue classiche o straniere, salvo che sia richiesto dalla materia prescelta o dalla natura dell'argomento.
6. I docenti il cui carico di tesi di laurea o di prove finali assegnate sia superiore a quindici possono subordinare ulteriori assegnazioni al progressivo espletamento di quelle in corso.

7. Su richiesta dello studente e previa sua indicazione preferenziale di cinque insegnamenti, l'attribuzione dell'argomento della prova finale può avvenire a opera della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento, che nomina allo scopo il relatore.
8. Il voto di laurea, espresso in cento decimi con eventuale conferimento all'unanimità della lode, si determina in base alla media aritmetica delle votazioni conseguite nelle varie attività formative e al valore dell'elaborato presentato dallo studente.
9. In sede di determinazione del voto di laurea, la Commissione di laurea può aggiungere fino a cinque punti alla media aritmetica delle votazioni conseguite. Nei casi di elaborati di rilevante qualità scientifica il relatore può chiedere di aggiungere più di cinque punti preavvertendo con congruo anticipo il Direttore del Dipartimento e i membri della Commissione di laurea.
10. Il Dipartimento predisporre e attivare, in collaborazione con l'Ateneo, le opportune procedure anche di natura informatica intese a contrastare il fenomeno del plagio nella redazione delle prove finali.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extrauniversitarie debitamente certificate

1. Salvo quanto stabilito dal comma 2 del successivo art. 19, non è previsto il riconoscimento di conoscenze e abilità extrauniversitarie all'interno dei 180 CFU del percorso formativo.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. In conformità agli artt. 46 e 48 del Regolamento didattico di Ateneo, sulla base di una valutazione degli studi condotti, della coerenza dei programmi e dei CFU attribuiti a ciascun insegnamento dal Corso di Studio di provenienza, il Consiglio di Dipartimento delibera il riconoscimento degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti da studenti in trasferimento da altri Corsi di Studio dell'Ateneo o di altre Università anche estere.
2. Se il numero di CFU relativi ai singoli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza risulta inferiore a quello stabilito per il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici attivato nel Dipartimento, il riconoscimento è subordinato a una prova integrativa di esame, stabilita in ragione dei CFU mancanti. La prova integrativa non è necessaria qualora il docente titolare dell'insegnamento interessato ravvisi una sostanziale identità di contenuti tra i programmi e la divergenza non sia maggiore di 2 CFU.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università straniere nel quadro del programma Erasmus o nei casi in cui siano stati stipulati specifici accordi in regime di reciprocità.
2. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Coordinatore di Dipartimento, cui viene affidato il compito di sovrintendere agli scambi con l'estero e di fornire supporto e consiglio agli studenti interessati.
3. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero presenta al Coordinatore di Dipartimento, ai fini della sua approvazione, un programma (*Learning Agreement*) nel quale sono indicate le discipline che intende frequentare presso l'Università ospitante e la loro corrispondenza con quelle indicate nel Piano di studio approvato. Al termine del soggiorno all'estero, sulla base della certificazione esibita, il Consiglio di Dipartimento delibera il riconoscimento degli esami superati presso l'Università ospitante, attribuendo i relativi CFU.

4. Non sono convalidabili gli esami, sostenuti all'estero, concernenti i seguenti insegnamenti, specifici e insostituibili ai fini della conoscenza dell'ordinamento italiano e della formazione del giurista: Diritto amministrativo, Diritto commerciale, Diritto costituzionale, Diritto del lavoro, Diritto internazionale, Diritto penale, Diritto processuale civile, Diritto tributario, Istituzioni di diritto privato I e II, Procedura penale.
5. Il docente può nondimeno consentire proporzionali riduzioni del programma d'esame allo studente che abbia sostenuto all'estero uno tra gli esami elencati nel precedente comma 4.
6. Gli esami sostenuti all'estero sono convalidati dal Consiglio di Dipartimento a condizione che i relativi CFU risultino in numero non inferiore a quelli stabiliti per la materia di cui si chiede il riconoscimento. In caso contrario il docente può consentire riduzioni del programma d'esame proporzionali al numero di CFU acquisiti all'estero.
7. Il docente dell'insegnamento di Lingua straniera può consentire proporzionali riduzioni del programma d'esame agli studenti che abbiano svolto un soggiorno all'estero di durata non inferiore a quattro mesi nell'ambito dei Programmi Erasmus ed Erasmus *Placement* o di altri specifici accordi con istituzioni estere.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo non è condizionata da forme di sbarramento per motivi didattici.

Art. 19 – Certificazioni

1. Rispetto all'insegnamento Lingua inglese, il possesso del diploma FCE (*First Certificate in English*) rilasciato dalla Università di Cambridge consente allo studente di non frequentare le esercitazioni e di non sostenere la prova scritta, permanendo in ogni caso l'obbligo del superamento dell'esame orale al fine di accertare la padronanza della terminologia giuridica.
2. Agli studenti che siano titolari di un diploma ILEC (*International Legal English Certificate*) rilasciato dall'Università di Cambridge sono attribuiti su richiesta 3 CFU come attività a libera scelta.
3. Nell'ambito del Corso di laurea non sono riconosciute certificazioni di competenze informatiche (ECDL).



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (CLASSE L-14)

PIANO DI STUDI PER GLI ISCRITTI AL 1° ANNO - anno accademico 2019/2020

PRIMO ANNO 2019/2020

INSEGNAMENTO	SEMESTRE	SSD	TAF	AMBITO	CFU
10509 Diritto costituzionale	1° semestre	IUS/08	Base	Costituzionalistico	10
10534 Istituzioni di diritto romano	1° semestre	IUS/18	Base	Storico-giuridico	9
10704 Istituzioni di diritto privato	2° semestre	IUS/01	Base	Privatistico	9
10659 Lingua inglese	2° semestre	L-LIN/12	Altre attività	Ulteriori conoscenze linguistiche	5
10540 Storia del diritto italiano	2° semestre	IUS/19	Base	Storico-giuridico	9
10543 Teoria generale del diritto	2° semestre	IUS/20	Base	Filosofico-giuridico	9
Un insegnamento tra: □ 10537 Scienza delle finanze □ 500167 Economia politica	1° semestre 1° semestre	SECS-P/03 SECS-P/01	Caratterizzante	Economico e pubblicistico	9
Totale CFU					60

SECONDO ANNO 2020/2021

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
10507 Diritto commerciale	IUS/04	Caratterizzante	Giurisprudenza	9
10661 Diritto internazionale	IUS/13	Caratterizzante	Giurisprudenza	12
10705 Diritto dei contratti e altri negozi giuridici *	IUS/01	Affine/integrativa	Attività formative affini o integrative	9
10706 Informatica giuridica	INF/01	Caratterizzante	Discipline giuridiche d'impresa e settoriali	6
10511 Diritto dell'Unione europea	IUS/14	Affine/integrativa	Attività formative affini o integrative	9
17000 Stage		Altre attività	Tirocini formativi e di orientamento	6
_____		A scelta dello studente		6
Totale CFU				57

* L'insegnamento corrisponde a Istituzioni di diritto privato II del c.d.l. magistrale

TERZO ANNO 2021/2022

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
10707 Diritto amministrativo	IUS/10	Caratterizzante	Giurisprudenza	9
10708 Diritto penale	IUS/17	Caratterizzante	Giurisprudenza	9
10521 Diritto processuale civile	IUS/15	Caratterizzante	Discipline giuridiche d'impresa e settoriali	9
10709 Diritto del mercato e dei contratti di lavoro *	IUS/07	Caratterizzante	Giurisprudenza	9
10536 Procedura penale	IUS/16	Caratterizzante	Discipline giuridiche d'impresa e settoriali	9

Un insegnamento tra: <input type="checkbox"/> 10528 Diritto tributario <input type="checkbox"/> 10702 Diritto dei contratti di lavoro <input type="checkbox"/> 10629 Diritto della responsabilità civile	IUS/12 IUS/07 IUS/01	Affine/integrativa	Attività formative affini o integrative	6
_____		A scelta dello studente		6
Prova finale		Altre attività		6
			Totale CFU	63

* L'insegnamento corrisponde a Diritto del lavoro del c.d.l. magistrale

CATALOGO DEGLI INSEGNAMENTI:

http://www-4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=1

Allegato n. 2

LE PROPEDEUTICITÀ ATTUALMENTE VIGENTI SONO LE SEGUENTI:

Diritto costituzionale	propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli collocabili al I anno ad eccezione di Informatica giuridica e Storia costituzionale
Istituzioni di diritto privato	propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli collocabili al I anno ad eccezione di Informatica giuridica
Storia del diritto italiano	propedeutico a Storia del diritto moderno e contemporaneo
Istituzioni di diritto romano	propedeutico a Diritto penale romano
Diritto dei contratti e altri negozi giuridici	propedeutico a Diritto commerciale, Diritto del mercato e dei contratti di lavoro, Diritto della responsabilità civile, Diritto ecclesiastico, Diritto processuale civile e Diritto urbanistico e dell'ambiente
Diritto commerciale	propedeutico a Diritto bancario, Diritto fallimentare, Diritto penale commerciale, Diritto tributario, Diritto delle piccole e medie imprese e I bilanci e l'informativa finanziaria delle società
Diritto internazionale	propedeutico a Organizzazione internazionale e Diritto internazionale privato e processuale
Diritto penale	propedeutico a Criminologia, Diritto penale commerciale, Procedura penale e Diritto dell'esecuzione penale
Diritto amministrativo	Propedeutico a Diritto tributario
Diritto processuale civile	propedeutico a Diritto fallimentare e Diritto processuale civile comparato
Diritto del mercato e dei contratti di lavoro	Propedeutici a Diritto dei contratti di lavoro e a Diritto europeo e comparato del lavoro
Procedura penale	propedeutico a Diritto dell'esecuzione penale e a Diritto delle prove penali
Diritto tributario	propedeutico a Diritto tributario europeo e internazionale